

## **TI\_GERICHTE 36.2007.60 vom 13. Juni 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-06-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2007.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2007.60)

FR: TI\_GERICHTE 36.2007.60 du 13 juin 2007

IT: TI\_GERICHTE 36.2007.60 del 13 giugno 2007

### **Regeste**

Richiesta di sussidio per il 2007. L'assicurato invoca la diminuzione della sostanza immobiliare per l'applicazione delle nuove stime e per un aggravio ipotecario. Respinto.

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

marzo 2006 in re S (36.2005.137): " Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è già espresso in proposito nella sentenza del 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re G.S. pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e segg. in specie pag. 93), ripresa nella più recente S TCA del 2 febbraio 2006 in re G.P., 36.2006.4, consid. 7: "(...) Il Consiglio di Stato ha emanato l'art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l'accertamento del reddito da parte dell'Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto ... la cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell'attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L'esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente "al beneficio di prestazioni della Legge sull'assistenza sociale" ed ha considerato motivi d'ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell'elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata ... . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell'art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all'assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata." L'esecutivo cantonale ha quindi sostanzialmente considerato soltanto gli elementi che incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece ritenuto l'aumento delle uscite, delle spese. Analogamente a questi precetti deve valere l'assunzione dei costi dovuti alle cure mediche di cui necessita un figlio. È vero che l'ergoterapia praticata dal figlio del ricorrente, indispensabile a causa dell'asma di cui soffre, incide in maniera importante sulle uscite della famiglia dell'istante. Purtroppo, però, il Giudice deve applicare i principi di

legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza." Come detto quindi il legislatore ha fissato all'art. 67 RLCAMal un elenco di situazioni che incidono direttamente nel reddito della persona ed hanno attinenza quindi alle sue entrate e non all'incremento delle uscite, anche per spese necessarie quali - come in concreto - quelle per far fronte agli arretrati di mesi dei premi LAMal. Questo rilievo vale sia per la versione della norma precedente che per la nuova versione voluta con la modifica del 13 marzo 2007. 2.7. Non solo il legislatore non ha considerato l'aumento delle uscite quale elemento fondante la possibilità di accertamento autonomo del reddito determinante, ma non ha neppure direttamente considerato la sostanza (o meglio sua diminuzione). Ci si potrebbe chiedere se una diminuzione della sostanza, per distruzione ad esempio, che incide sul reddito dell'assicurato (valore locativo o reddito da pigioni) non dovrebbe comportare soluzione diversa. La questione può qui rimanere irrisolta. In concreto infatti il ricorrente non ha invocato una simile situazione che incida sul reddito locativo o sulla redditività della sua sostanza immobiliare. Il fatto di gravare la propria sostanza con cartelle ipotecarie a garanzia di mutui non configura, di per sé e comunque in concreto, una diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 67 litt. m RegLCAMal. L'accensione o l'aumento di un'ipoteca comporta - con tutta verosimiglianza - un aumento degli oneri (interessi passivi ed ammortamento) e, quindi, delle uscite e non incide invece sulle entrate economiche dell'assicurato. Sul tema dell'alienazione di immobili o dell'aggravio (quale fattore riduttivo della sostanza) questo Tribunale si è recentemente espresso (inc. 36.2007.2 sentenza del 19 aprile 2007) dove si è rammentato come: " Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 dove un assicurato benestante aveva alienato, facendone dono ai figli, beni immobili in parte di reddito per poi postulare la concessione del sussidio, nel caso della signora \_\_\_ la donazione ai figli della casa di famiglia, con mantenimento del diritto d'abitazione sulla stessa, si è rilevato atto non proteso ad aggirare le norme di legge. L'immobile della signora \_\_\_ abbisognava di risanamento e la soluzione reperita appare, lo si ripete e se ne dà atto alla ricorrente, non tesa ad aggirare le norme. Nel caso del 2004 questo Tribunale aveva infatti ritenuto che: "con la donazione, X. ha rinunciato ad entrate per pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi il suo reddito annuo è effettivamente diminuito. Questo procedere non può essere protetto quando la diminuzione del reddito avviene per atto volontario di alienazione senza contropartita della sostanza. Non si può, in altri termini, indebolire la propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor meno se non bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata sostenuta dal ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla collettività parte del proprio premio di cassa malati. A fronte di tale volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e contropartita la richiesta di ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto abuso di diritto. In questo senso André Grisel, *Traité de droit administratif*, Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag. 397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di abuso di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio: "Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4 a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, *Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung*, 5. Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt, dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische

Handlungsweisen, Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung)." Sempre nella sentenza del 19 aprile 2007 (36.2007.2) questo Tribunale ha considerato: " Sul tema del valore locativo e più generalmente dei redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito da parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte "ogni <altro> reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori. Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell'imposizione è "il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (...)" L'art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata: Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l'IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile ( Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all'utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell'uso dell'immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell'abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all'utilizzazione effettiva dell'abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell'anno ( Agner/Jung/Steinmann , op. cit., p. 93). (...)" La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all'imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinato disposto dell'art. 2 cpv. 1 lett. a e dell'art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e

lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l'art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT: L'Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell'uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (...) " Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell'art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle proprietà. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata: il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri: per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato; per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nell'ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle proprietà di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d'uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile). Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore di stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004: - 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004; - 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti. Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%. Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t,

con riferimento a CDT N. 424 dell'11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l'uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e/o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale. Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)." La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza." In altri termini una diminuzione della sostanza che abbia impatto sul reddito potrebbe essere considerata nell'ambito dell'art. 67 litt. m RLCAMal in circostanze ben determinate e comunque qui non ricorrenti, esclusa comunque un'alienazione della sostanza stessa (in particolare senza adeguata contropartita) o l'aggravio mediante onere ipotecario a fronte di mutuo. 2.8. In casu, come visto, il ricorrente non ha invocato motivi tali da dovere ritenere l'aggravio della sostanza immobiliare, mediante l'accensione di due ipoteche per CHF 75'000.-, e la loro conseguente incidenza finanziaria, sia nell'ottica della diminuzione della sostanza che dell'aumento degli oneri per gli interessi passivi e per l'ammortamento del debito, quale situazione avente quale conseguenza l'applicazione dell'art. 67 litt. m RLCAMal. In particolare non è stata invocata una diminuzione involontaria della sostanza che abbia incidenza sul reddito locativo come indicato in precedenza. Si rammenta come la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali sia retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. E' dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, "Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,

correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b): "(...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)." 2.9. Il ricorrente invoca, nel suo gravame, l'entrata in vigore della nuova legge sulla stima ufficiale, il 1. gennaio 1997, e le nuove stime attualmente vigenti. Va subito evidenziato come le nuove stime ufficiali, comunque efficaci dal 1. gennaio 2005, hanno condotto - in molti casi - alla riduzione del valore di stima di immobili tra cui la proprietà di RI 1. Va qui osservato come il Consiglio di Stato abbia previsto di fare riferimento alla tassazione 2004, la quale, siccome riferita a periodo antecedente alle nuove stime immobiliari, prevede l'applicazione della previgente normativa e dei precedenti valori. L'applicazione delle nuove stime dovrebbe trovare piena concretezza dalla tassazione 2005 come rammenta la sentenza 6 dicembre 2006 in re M. (80.2006.127) della CDT. La tassazione 2004, per tutti i contribuenti proprietari di immobili in Ticino, considera i precedenti valori di stima (antecedenti alle nuove stime 1 gennaio 2005). Non vi è disparità di trattamento tra i contribuenti assicurati postulanti l'attribuzione del sussidio, ed il fatto che venga fatto riferimento alla tassazione 2004 da parte dell'Esecutivo non può qui essere censurato. Il legislatore ha mantenuto in vigore senza modifiche - sino ad oggi - l'art. 30 litt. b LCAMal e non ha apportato modifiche all'importo da considerare per la determinazione del diritto al sussidio, ciò verosimilmente anche per il riferimento fatto nel DE 14 novembre 2006 ad una tassazione (2004) che si basa anche su una sostanza determinata secondo le norme vigenti prima della nuova legge sulle stime immobiliari. Il ricorrente, come rettamente rammenta l'UAM nelle sue puntuali osservazioni, avrebbe dovuto salvaguardare i suoi diritti dinanzi alle autorità fiscali e contestare in quella sede il valore di stima ritenuto dall'UT competente invocando semmai l'applicazione delle nuove stime (a quel momento in divenire). Come rammenta la costante prassi di questo Tribunale va ancora ribadito che unicamente la tassazione ordinaria riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo può essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 RLCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 RLCAMal, si veda inoltre quanto evocato in STCA 36.2004.81 del 3 settembre 2004 e 36.2004.112 dell'11 ottobre 2004). In altri termini, una decisione di tassazione relativa ad un periodo fiscale diverso rispetto a quello voluto dall'esecutivo, con fissazione di importi inferiori ai parametri per la concessione del sussidio, non può essere utilizzata, trattandosi di periodo fiscale (per il quale una tassazione esiste) differente da

quello determinato dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Il giudice non può scostarsi dall'applicazione della normativa del Governo che concretizza una norma voluta dal Parlamento, salvo sussistano validi motivi (in questo senso STCA 36.2006.71, 72, 120 e 124 del 23 ottobre 2006 dove questo Tribunale si è scostato dai parametri fissati dall'esecutivo nel suo DE). Alla luce di quanto precede l'aggravio della sostanza e la diminuita stima non possono comportare l'applicazione dell'art. 67 RLCAMal. La decisione dell'Ufficio Assicurazione Malattia appare corretta e va qui confermata. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili all'amministrazione vincente in causa.

#### **E. 49**

LCAMal). Il giudice non può scostarsi dall'applicazione della normativa del Governo che concretizza una norma voluta dal Parlamento, salvo sussistano validi motivi (in questo senso STCA 36.2006.71, 72, 120 e 124 del 23 ottobre 2006 dove questo Tribunale si è scostato dai parametri fissati dall'esecutivo nel suo DE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.